

## Delibera n° 850

Estratto del processo verbale della seduta del  
**12 giugno 2020**

**oggetto:**

LR 10/2020, ART 19. LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE DELLA SPESA AMMESSA DEI CONTRIBUTI CONCESSI O PER LA RIMODULAZIONE DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DEL "BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LR 8/2003 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO), AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 15 DELLA LR 28/2018 (LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019-2021). ANNO 2019", APPROVATO CON DGR 1389/2019. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 3 della stessa, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6 della legge medesima, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi

**Visto** altresì l'articolo 6 della legge regionale 8/2003, e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;

- il comma 2, per il quale, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, sono predeterminati dai bandi suddetti;

- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 6, comma 15 della stessa, in attuazione del quale, per la finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389 con la quale veniva approvato il Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019;

**Dato atto** che con decreto del direttore centrale alla cultura e sport n. 2990/CULT dd. 08/11/2019, veniva approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e degli interventi esclusi;

**Dato atto**, altresì, che con decreto del direttore centrale alla cultura e sport n. 898/CULT dd. 20/03/2020, a seguito di rifinanziamento con legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 ("Legge di stabilità 2020"), del sopracitato bando, veniva modificata la graduatoria finanziando ulteriori 10 interventi;

**Preso atto** che, causa interruzione dei termini dovuti all'emergenza sanitaria in corso, non si sono ancora conclusi i procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi per l'anno 2020;

**Vista** la legge regionale 18 maggio 2020 n. 10, in particolare l'articolo 19 rubricato "Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie impianti sportivi", al cui comma 1 è disposto che in deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa;

**Visti**, in particolare, il comma 2, del predetto articolo 19, per il quale, ai fini dell'ammissibilità della domanda di rimodulazione, all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019, mentre il successivo comma 3 dispone che, in deroga alle dette disposizioni del comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo;

**Dato atto** che al comma 5, del citato articolo 19, viene stabilito che la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce termini, modalità procedurali e attuative del medesimo articolo 19, nonché gli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

**Considerato** che dato il periodo emergenziale in corso, la complessità della materia e la necessità di disciplinare velocemente e compiutamente il procedimento di rimodulazione della spesa di cui all'articolo 19, comma 1, della citata legge regionale 10/2020, si rende necessaria una semplificazione della procedura di cui si discorre;

**Ritenuto** quindi di disciplinare il procedimento fornendo ai destinatari dell'articolo 19, della legge regionale 10/2020, delle linee guida dettagliate finalizzate alla corretta presentazione della domanda di rimodulazione della spesa relativamente ai contributi concessi o assegnati ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per l'anno 2019;

**Viste** le allegate linee guida, predisposte a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport – Servizio sport, e ritenuto di approvarle

**Vista** la legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**Vista** la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 ("Legge di stabilità 2020");

**Vista** la legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 ("Misure urgenti in materia di cultura e sport");

**Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Per quanto espresso nelle premesse, vengono approvate, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 della legge regionale 10/2020 nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento le <<Linee guida per la rimodulazione della spesa ammessa dei contributi concessi o per la rimodulazione della spesa massima ammissibile dei contributi assegnati ai sensi del "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019", approvato con D.G.R. n. 1389/2019>>.

**2.** Si dà atto il titolare della posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva", provvederà ai successivi adempimenti attuativi secondo le disposizioni contenute nel capo V delle suddette linee guida.

La presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE